



**CITTÀ DI MINERBIO**  
PROVINCIA DI BOLOGNA

---

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE DI  
CA' DE' FABBRI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14/09/2009

## **ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE DI CA' DE' FABBRI**

È istituita l'Assemblea territoriale di Cà de' Fabbri. Tale Assemblea è organo di ausilio dell'Amministrazione comunale di Minerbio, con funzione consultiva e propositiva.

Il presente Regolamento ne disciplina funzioni, organizzazione, modalità di nomina e di azione.

L'Amministrazione comunale assicura all'Assemblea territoriale, non sottoposta ad alcuna forma di dipendenza gerarchica, lo svolgimento della sua attività in condizioni di libertà e di indipendenza.

## **ART. 2 - FINALITA'**

L'Assemblea territoriale ha lo scopo di valorizzare le peculiarità e specificità della comunità di Cà de' Fabbri nell'ambito dell'azione posta in essere dall'Amministrazione comunale.

## **ART. 3 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA**

L'Assemblea territoriale è composta da un massimo di 9 membri, nominati dal Sindaco fra persone che siano rappresentative della comunità di Cà de' Fabbri, e che normalmente ivi risiedano od abbiano la propria sede di interessi o lavorativa. Il provvedimento di nomina deve tenere conto delle diversità di genere, di condizione e di opinione presenti nella comunità stessa.

I Consiglieri comunali possono formulare al Sindaco eventuali proposte per la nomina in parola.

I componenti dell'Assemblea territoriale entro sessanta giorni dall'inizio di ogni mandato amministrativo sono nominati dal Sindaco, e restano in carica sino al termine del mandato, salvo motivata revoca.

## **ART. 4 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dai componenti dell'Assemblea territoriale nella prima riunione della stessa a scrutinio segreto in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti in carica. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza stabilita si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione e risulterà eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso di parità di voti, il candidato più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni, dirige e regola la discussione, ed assicura il regolare svolgimento dei lavori. Il Presidente può nominare un vicePresidente.

Il Presidente svolge compiti di raccordo con gli altri organi dell'Amministrazione comunale. Egli cura la pubblicità delle convocazioni affinché sia resa possibile la partecipazione della cittadinanza interessata; cura altresì la pubblicazione dei verbali delle sedute. A tal fine può utilizzare ordinariamente le bacheche di proprietà comunale poste nella frazione nonché il sito internet comunale. Il Presidente può concordare con il Sindaco particolari od ulteriori forme di pubblicità dei lavori dell'Assemblea territoriale. Ove venga richiesto, il Presidente concede la parola al pubblico presente, valutando se far annotare a verbale gli interventi o domande formulate.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal membro più anziano di età.

Il Presidente invia annualmente al Consiglio comunale una sintetica relazione sull'attività svolta.

## **ART. 5 - CONVOCAZIONE**

La prima convocazione dell'Assemblea territoriale è effettuata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti dell'Assemblea territoriale stessa. Nel corso della prima riunione, presieduta dal membro più anziano, l'Assemblea territoriale eleggerà al proprio interno il Presidente.

Successivamente l'Assemblea territoriale è convocata dal proprio Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti della stessa.

Può essere convocata mediante avvisi scritti, anche in forma telematica, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai componenti, al Sindaco e all'Assessore di riferimento almeno 48 ore prima della riunione.

Inoltre, il Sindaco o l'Assessore possono convocare la riunione dell'Assemblea territoriale qualora vi fosse la necessità di ottenere in modo celere e partecipato un parere da parte della stessa.

## **ART. 6 - FUNZIONAMENTO**

L'Assemblea territoriale si riunisce:

- a) su richiesta del Sindaco ogni qual volta questi ritenga opportuno ricevere un parere della stessa su una qualsiasi materia di competenza comunale che riguardi il territorio o la comunità di Cà de' Fabbri (funzione consultiva);
- b) autonomamente ogni qual volta ritenga di approfondire una particolare tematica inerente Cà de' Fabbri, anche al fine di formulare una proposta di azione all'Amministrazione comunale. In tal caso il Presidente dell'Assemblea territoriale può chiedere, se lo ritenga opportuno, la presenza di uno o più rappresentanti dell'Amministrazione comunale (funzione propositiva).

Le sedute dell'Assemblea territoriale sono normalmente aperte al pubblico e la loro convocazione è portata a conoscenza della cittadinanza. Il Presidente può invitare a partecipare una particolare categoria di cittadini che sia interessata da uno o più punti in discussione.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Assemblea territoriale si coordina con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Il Sindaco concorda con il Presidente la data di convocazione delle riunioni indette ai sensi della lettera a) del presente articolo. Il provvedimento finale emanato dall'Amministrazione comunale cita il parere dell'Assemblea territoriale ed, ove se ne discostasse, ne motiva le ragioni.

Affinché le decisioni dell'Assemblea territoriale siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti e sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I rappresentanti dell'Amministrazione hanno diritto di parola ma non di voto e non vanno computati nel numero dei componenti necessario per la validità della seduta.

Delle sedute è redatto verbale a cura del Segretario, scelto fra uno dei componenti del collegio. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria comunale.

L'Assemblea territoriale, inoltre, alla fine di ogni anno solare provvederà a redigere una relazione sul lavoro svolto da trasmettere al Consiglio Comunale.

L'Amministrazione comunale assicura all'Assemblea territoriale il necessario supporto operativo e tecnico e si impegna a prestare ogni forma di collaborazione atta a facilitare ed assicurare un effettivo funzionamento della stessa.

L'Assemblea territoriale si riunisce di norma presso il centro giovanile "*il bullone*" di Cà de' Fabbri. La convocazione in luogo diverso può essere stabilita dal Presidente.

## **ARTICOLO 7 – DIMISSIONI, CESSAZIONI E REVOCA**

I componenti dell'Assemblea territoriale cessano le proprie funzioni in caso di impedimento permanente, dimissioni, decesso o revoca. Il Sindaco entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento nomina un nuovo componente che resta in carica fino al termine del mandato.

Qualora la surrogazione abbia interessato il Presidente dell'Assemblea territoriale sarà cura del Sindaco procedere alla convocazione della prima seduta utile per l'elezione del nuovo Presidente.

I membri dell'Assemblea territoriale possono essere revocati per gravi e giustificati motivi, fra i quali le ripetute assenze, la mancanza di collaborazione, l'espressione di giudizi e pareri che siano in contrasto con il ruolo ricoperto, il venir meno dei requisiti stabiliti dal presente articolo, la perdita dei requisiti di onorabilità, ed altri.

#### **ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

La partecipazione agli organi dell'Assemblea territoriale è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in vigore presso il Comune di Minerbio.